

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE
DELL'ACCADEMIA
PLATONICA
DELLE ARTI A R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN GIORGIO IONICO TA VIA
ZINGAROPOLI 52

Numero REA: TA - 137909

Codice fiscale: 01094850730

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-12-2004 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al Repertorio n. 57.744 - Raccolta n. 6.298

Statuto della Società Cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata "Cooperativa sociale dell'Accademia platonica delle Arti" a r. l.

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1 - Denominazione

È costituita una Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata denominata “Cooperativa sociale dell'Accademia platonica delle Arti” a r. l..

Art. 2 – Norme applicabili

Alla Cooperativa, per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e negli, eventuali, relativi regolamenti attuativi e per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Art. 3 - Sede

3.1 La Cooperativa ha sede nel Comune di San Giorgio Jonico (TA), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

3.2 La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato nel sub 3.1, con semplice decisione dell'organo amministrativo, che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello indicato nel sub. 3.1.

3.3 Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.

Art. 4 - Durata

La durata della Cooperativa è fissata fino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea dei soci.

La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate dall'art. 2484 del codice civile, nonché per la perdita del capitale sociale.

TITOLO II

SCOPO ED OGGETTO

Art.5 - Scopo

5.1 La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari e educativi, destinati in via prioritaria, ma non esclusiva, a persone anziane, adulte, minori con handicap fisico o psichico e svantaggiate.

5.2 La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrazia, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche.

5.3 La Cooperativa si propone di svolgere in modo organizzato, gestita stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi, secondo quanto previsto dall'art. 2512 del codice civile, con spirito mutualistico e senza fini di lucro, qualsiasi attività finalizzata a promuovere il benessere e la salute dei cittadini, intesi come soggetti con una pluralità di bisogni e di aspettative individuali e collettive, offrendo opportunità formative, educative, di socializzazione e cooperazione, di sostegno, di cura e di riabilitazione.

5.4 La Cooperativa si propone altresì di promuovere qualsiasi attività finalizzata all'integrazione sociale delle persone in situazioni di handicap fisico, sensoriale e psichico e di tutti i soggetti che manifestano disagio, emarginazione e difficoltà di inserimento sociale e lavorativo.

5.5 Lo scopo che i soci lavoratori della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Al fine del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalle leggi, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 della Legge 142 del 3 aprile 2001.

5.6 Riguardo ai rapporti mutualistici, la Cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento.

Art. 6 - Oggetto

6.1 Per il perseguimento dello scopo sociale, la Cooperativa, attraverso l'utilizzo e l'organizzazione delle risorse fisiche, materiali e professionali, prevalentemente, dei soci cooperatori si propone di realizzare il seguente oggetto:

- a. offrire un qualificato servizio di prevenzione, counselling, diagnosi e cura in campo psicologico, psicopedagogico, neuropsicologico, logopedico e dei disturbi dell'apprendimento;
- b. offrire un qualificato servizio di attività di riabilitazione, logopedica, cognitiva, neuromotoria, sensoriale e di trattamento psicomotorio e pedagogico-didattico delle problematiche dell'infanzia e dell'adolescenza;

- c. offrire un qualificato servizio di attività psicologiche, psicoterapeutiche, psicanalitiche e di counselling;
- d. offrire un qualificato servizio nel campo della prevenzione primaria, secondaria e riabilitativa per ogni handicap di tipo psico-fisico, sensoriale o disagio soggettivo con particolare attenzione al mondo dell'infanzia, dell'adolescenza e della terza età e con particolare riferimento alle patologie di rilevanza sociale quali la tossicodipendenza, l'anoressia e bulimia, l'abuso dei minori, le forme di demenza senile, le patologie psicologiche, neuropsicologiche e sensoriali, che insorgono nella prima infanzia, ecc;
- e. offrire un qualificato servizio di orientamento scolastico e professionale;
- f. offrire un qualificato servizio di informazione, sostegno e assistenza per la tutela dei diritti della famiglia, dei minori e dei disabili;
- g. offrire un qualificato servizio di mediazione per il corretto inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei disabili fisici e psichici;
- h. offrire servizi di assistenza, di baby-sitting, di sostegno educativo, didattico e di riabilitazione, effettuati sia presso la sede della Cooperativa, sia presso la famiglia, sia presso la scuola o altre strutture di accoglienza, anche in collaborazione con istituzioni pubbliche e private;
- i. offrire un intervento di formazione, educativo, di riabilitazione e sviluppo delle funzioni soggettive, relazionali, cognitive e motorie, rivolto all'individuo anche in condizione di handicap, temporaneo e permanente o in condizioni svantaggiate, con particolare riguardo all'aspetto dello sviluppo soggettivo, all'inserimento e all'integrazione nella comunità, attraverso interventi individuali e/o di gruppo, pratiche formative, di psicomotricità, logopediche, didattiche ecc;
- j. offrire servizi di accompagnamento per soggetti portatori di handicap o della terza età;
- k. progettare, organizzare e gestire laboratori protetti, creativi, artistici e artigianali, di qualificazione professionale, attività sociali creative, ricreative e formative, soprattutto a favore dei giovani e degli adolescenti e anche con la partecipazione e l'inserimento di persone anziane, che possano contribuire, con la loro esperienza, professionale e non, all'aspetto formativo. L'ambito di tali attività potrà riferirsi alla musica, al canto, al teatro, alla danza, alla pittura, alla scultura, alle nuove metodologie interattive e multimediali, al gioco, all'animazione ecc. Esse potranno essere svolte presso la sede della Cooperativa, presso le famiglie, anche in collaborazione con le scuole, enti locali ed altri enti pubblici e privati;
- l. organizzare e gestire centri, diurni e residenziali, di accoglienza e di socializzazione, campi scuola, soggiorni estivi con carattere formativo, educativo e terapeutico, anche in collaborazione con le scuole, enti locali ed altri enti pubblici e privati;
- m. organizzare e gestire asili e scuole di ogni ordine e grado;
- n. organizzare e gestire "case-asili nido";
- o. promuovere attività di consulenza psicopedagogiche e di sostegno per le famiglie, gli operatori socio-sanitari, gli insegnanti e gli operatori scolastici;
- p. promuovere, organizzare e gestire attività di sensibilizzazione, culturali e educative a favore della comunità locale, della scuola, anche in collaborazione con strutture ed associazioni del territorio, quali per esempio distretti scolastici, circoli didattici, istituti comprensivi, AUSL, prefetture, regioni, comuni, province, ecc.;
- q. progettare ed organizzare corsi di formazione professionale e di aggiornamento;
- r. promuovere la formazione professionale;
- s. fornire, con spirito mutualistico e senza fine speculativo, servizi socio-educativi, di consulenza e di ricerca a enti pubblici e privati e a privati cittadini.

6.2 La Cooperativa, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al D. L. n° 143 del 3 maggio 1991, convertito in Legge n° 197 del 5 luglio 1991, in modo non prevalente e del tutto accessorio e strumentale, può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali (commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari, immobiliari, stipula di mutui e finanziamenti anche ipotecari), con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento di attività che la legge riserva a società in possesso di requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi, ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente sia indirettamente, attinenti al medesimo.

6.3 Per il raggiungimento degli scopi indicati, la Cooperativa potrà altresì integrare, in modo permanente o secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella d'altri enti cooperativi, promuovendo o aderendo ad altre cooperative, consorzi, associazioni e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

6.4 La Cooperativa stessa, senza che ciò possa incidere anche marginalmente sull'identità dell'oggetto sociale e, comunque, con il carattere di stabile investimento e non di collocamento, in ottemperanza alle norme della Legge n° 1 del 2 gennaio 1991, potrà assumere partecipazioni in altre società diverse dalle cooperative, enti o imprese, o consorzi di imprese aventi oggetto analogo, connesso o complementare al proprio.

6.5 La Cooperativa può aderire ad un "gruppo cooperativo paritetico" ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile.

6.6 La Cooperativa potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine alla propria e potrà avvalersi di tutti i contributi e agevolazioni messi a disposizione dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni, nonché dai privati, da enti pubblici e privati e dalla Comunità Europea.

6.7 La Cooperativa, per il raggiungimento degli scopi sociali, potrà altresì:

- prendere in affitto o acquistare aree, locali, attrezzature e quant'altro necessario all'espletamento delle attività sociali;
- accettare donazioni, assumere interesse e partecipazione, sotto qualsiasi forma, in altre imprese cooperative o legate al movimento cooperativo, anche se costituite in forma non Cooperativa, e dare adesione ad altri enti od organismi morali, culturali e assistenziali aventi scopi analoghi;
- potrà partecipare anche a quelle iniziative idonee a diffondere i principi della formazione e della cooperazione.

6.8 La Cooperativa potrà partecipare a contrattazioni private, gare di appalto, convenzioni con enti pubblici e privati.

6.9 La Cooperativa, per il raggiungimento degli scopi sociali, potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e/o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge n° 59 del 31 gennaio 1992 ed eventuali norme modificative e integrative.

6.10 La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti,

limitata ai soli soci ed effettuata, esclusivamente, ai fini dell'oggetto sociale. È, pertanto, tassativamente, vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma.

6.11 Per il raggiungimento degli scopi sociali, la Cooperativa può svolgere la propria attività, anche, con terzi non soci.

TITOLO III

SOCI

Art. 7 – Numero e Categorie dei Soci

7.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se, successivamente alla costituzione, il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

7.2 Possono essere soci cooperatori le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

7.3 In deroga a quanto precede e ai sensi dell'art. 14 della Legge n° 59 del 31 gennaio del 1992, possono essere ammessi come soci cooperatori, anche, elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

7.4 Non possono, in ogni caso, divenire soci quanti esercitano, in proprio, imprese identiche o affini a quella della Cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della Cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni.

È, inoltre, fatto divieto ai soci cooperatori di aderire, contemporaneamente, ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi, esercenti, imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo, che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

7.5 I Soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le loro capacità professionali, anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

7.3 L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della Cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo termine.

7.4 Le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

7.6 Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a. **soci prestatori**, che prestano la loro attività ricevendone un compenso, che ha come indice di riferimento i contratti collettivi nazionali dei lavoratori;
- b. **soci fruitori**, che, a vario titolo, godono, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa; possono essere soci, quindi, in quanto utenti, anche i soggetti socialmente svantaggiati che, per cause oggettive e soggettive, non siano in grado, senza un adeguato intervento, di integrarsi positivamente, sotto il profilo fisico, psicologico, familiare, culturale, professionale ed economico, nell'ambiente in cui vivono;
- c. **soci volontari**, che intendano prestare attività di lavoro a titolo di volontariato, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente, senza fini di lucro, anche indiretto, esclusivamente per fini di solidarietà, nei limiti e alle condizioni previste dalle leggi vigenti; il numero dei soci volontari non può comunque superare la metà del numero complessivo dei soci. A questa categoria di soci si applica quanto previsto dalla Legge n° 381 del 8 novembre 1991.

7.7 Qualora siano presenti i presupposti per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della Cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della Cooperativa.

7.8 Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del Libro soci in base alla categoria di appartenenza.

Art. 8 – Soci sovventori

8.1 In aggiunta ai soci cooperatori, possono, altresì, aderire alla Cooperativa **soci sovventori**, sia persone fisiche che persone giuridiche: si tratta di una categoria di soci che, pur non partecipando agli scopi mutualistici, persegue una forma di investimento, contribuendo, al tempo stesso, al finanziamento della società. I soci sovventori sono coloro che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa, essi partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale oppure a programmi pluriennali per lo sviluppo e l'ammodernamento.

I conferimenti effettuati dai soci sovventori vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'articolo 17 sub.1 lettera a) del presente Statuto.

Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

8.2 Ai soci sovventori spettano più voti in relazione all'ammontare della quota sottoscritta. In particolare, a tali soci viene attribuito un voto ogni **103,30 € (centotre/30 euro)**, fino ad un massimo di cinque.

Ai soci sovventori, non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale (art. 2526, comma 2 del codice civile). L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito Libro dei soci da almeno 10 giorni.

8.3 Ai soci sovventori non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo dei componenti l'organo amministrativo (art. 2542, comma 4 del codice civile) e l'organo di controllo (art. 2543, comma 3 del codice civile).

8.4 All'atto di scioglimento della Cooperativa, le quote dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale; in caso di riduzione del capitale sociale, in conseguenza di perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei soci cooperatori.

Art. 9 – Soci speciali

9.1 L'organo amministrativo può decidere, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a. alla loro formazione professionale;
- b. al loro inserimento nell'impresa.

9.2 Nel caso di cui alla lettera a. del sub. 9.1, l'organo amministrativo può ammettere, alla categoria dei soci speciali, coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo termine della Cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b. del sub. 9.1, l'organo amministrativo può ammettere, alla categoria di soci speciali, coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

9.3 La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da, un eventuale, apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;
3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura, comunque non superiore all'80% (ottanta per cento) di quello previsto per i soci ordinari.

9.4 Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 21 del presente Statuto, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

9.5 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto, solamente, in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio.

9.6 Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

9.7 I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

9.8 I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 sub.2 del presente Statuto.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

9.10 I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione o di inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 sub. 4 del presente Statuto.

9.11 Alla data di scadenza del periodo di formazione o di inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori, a condizione che, come previsto da un eventuale regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 10 sub. 4 del presente Statuto.

9.12 In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale, secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 13 sub. 4 del presente Statuto.

Art. 10 – Procedura di ammissione

10.1 Chi intende essere ammesso, come socio, deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo, nella quale indichi:

- a. nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e/o partita IVA, effettiva attività svolta, eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e specifiche competenze possedute;
- b. i motivi della richiesta e la categoria di soci alla quale chiede di essere iscritto;
- c. l'entità della quota che intende sottoscrivere;
- d. la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 28 del presente Statuto.

Se la richiesta è stata presentata da una persona giuridica, nella domanda dovranno essere indicati i dati sociali, copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la Cooperativa e copia della delibera dell'organo competente che ha deciso l'adesione alla Cooperativa e ogni altro documento richiesto dall'organo amministrativo della Cooperativa e ritenuto utile alla valutazione della domanda di adesione.

La domanda del socio sovventore dovrà precisare il periodo minimo di permanenza nella società.

Tutte le domande di ammissione, indistintamente, dovranno contenere, inoltre, una dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente Statuto in ogni sua parte e degli eventuali regolamenti interni.

10.2 Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dai Libri dei soci.

Il socio è tenuto a comunicare, tempestivamente, ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

10.2 L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 7 del presente Statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera, entro sessanta giorni, sulla domanda e stabilisce la modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

10.3 Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dall'organo amministrativo, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo, eventualmente, determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo.

10.4 La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, nel Libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale, secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione, senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

10.5 Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione, anche di quella relativa ai soci appartenenti alla categoria speciale di cui all'articolo 9 del presente Statuto, determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la Cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, l'organo amministrativo deve convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, nel Libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

10.6 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

10.7 L'organo amministrativo, nella relazione del bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 11 – Obblighi dei soci

11.1 I soci sono obbligati:

- a. al versamento della quota sottoscritta, il cui importo non sia inferiore né superiore ai limiti stabiliti dalla legge ed al sovrapprezzo, eventualmente, determinato, su proposta dell'organo amministrativo, dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio;
- b. a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla qualità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa;
- c. ad osservare lo Statuto, i Regolamenti e le delibere adottate dagli organi sociali;
- d. a contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dall'organo amministrativo;
- e. a non esercitare, in proprio, imprese identiche o affini a quella della Cooperativa, svolgendo un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della Cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni;
- f. a non aderire, contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi, esercenti, imprese

- concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo, che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro;
- g. a non svolgere azione alcuna che possa, comunque, essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Cooperativa.

11.2 La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Art. 12 – Diritti dei soci

I soci, che non partecipano all'amministrazione, hanno diritto di avere, dall'organo amministrativo, notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 13 – Perdita della qualità di socio

13.1 La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, causa di morte, nonché per scioglimento e messa in liquidazione o fallimento nel caso di persone giuridiche.

13.2 – Recesso.

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437 del codice civile), il socio può recedere quando:

- a. abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b. non si trovi più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c. il proprio rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o di altra natura, sia cessato per qualsiasi motivo.

Non hanno, infine, (in deroga a quanto previsto dall'art. 2347 del codice civile) diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione riguardante la proroga del termine della società.

13.2.1 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, come pure decidere sulla domanda di recesso avanzata dal socio che non intende più partecipare allo svolgimento dell'attività della società.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, l'organo di amministrazione deve dare immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 28 del presente Statuto, oppure proporre opposizione innanzi al tribunale.

13.2.2 Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera dell'organo amministrativo, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

13.3 – Decadenza da socio.

L'organo amministrativo delibera la decadenza nei confronti dei soci ai quali sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine e precisamente:

- i soci fruitori che hanno cessato di usufruire dei servizi della Cooperativa;
- i soci prestatori e i soci volontari che hanno cessato di prestare la propria opera a favore della Cooperativa;
- i soci lavoratori svantaggiati che hanno realizzato il programma educativo e formativo determinato, al momento della loro ammissione a soci, dall'organo amministrativo.

Qualora ricorrano particolari esigenze interne della Cooperativa, l'assemblea ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile, fissando il limite massimo dell'eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, limitatamente al socio, ha effetto dalla annotazione nel Libro dei soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2527 del codice civile.

13.4 – Esclusione.

L'esclusione del socio sarà deliberata dell'assemblea dei soci, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche:

- per gravi inadempienze che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- nel caso indicato all'articolo 2531 del codice civile;
- nei casi previsti dall'articolo 2286 del codice civile;
- nei casi previsti dall'articolo 2288 del codice civile, primo comma;
- in conseguenza di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- nel caso in cui l'ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento;
- nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili di notevole inadempimento, così come riportato dall'art. 1455 codice civile;
- nell'esercizio del proprio lavoro o nei rapporti interni tenga un comportamento non adeguato ai principi etici della Cooperativa;
- senza giustificato motivo non partecipi per più di cinque volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate.

13.4.1 Contro la delibera di esclusione, il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 28 del presente Statuto, oppure proporre opposizione innanzi al tribunale.

13.4.2 Lo scioglimento del rapporto sociale determina, anche, la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

13.5 – Provvedimenti in caso di recesso, decadenza e di esclusione.

Le deliberazioni prese dall'organo amministrativo in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci interessati a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

I soci che intendano reclamare, contro detti provvedimenti dell'organo amministrativo, dovranno proporre istanza scritta, a mezzo raccomandata, entro 30 giorni dal ricevimento dei provvedimenti stessi, attivando le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 28 del presente Statuto, oppure proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria.

Il mancato ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, comporta l'accettazione della delibera.

Nel caso di presentazione del ricorso, l'efficacia della delibera resta sospesa sino alla decisione dell'organo arbitrale o del tribunale.

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio lavoratore, consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi del precedente articolo 5 sub. 5 del presente Statuto.

14 - Liquidazione

14.1 La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

14.2 I soci receduti, esclusi o decaduti hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale.

La liquidazione comprende anche la rivalutazione ai sensi dei successivi articoli 21 e 23 sub. 2 del presente Statuto (rivalutazione ai sensi dell'art. 7 della Legge 59/92 e a titolo di ritorno).

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

14.3 Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio stesso, salvo quanto previsto al sub. 14.4 seguente.

14.4 La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi dei successivi articoli 21 e 23 sub. 2 del presente Statuto (per la rivalutazione ai sensi dell'art. 7 della Legge 59/92 e a titolo di ritorno), può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

14.5 I soci receduti, decaduti o esclusi dovranno richiedere il rimborso della quota loro spettante, con lettera raccomandata indirizzata alla società, entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non verrà chiesto il rimborso, nel termine di cui sopra, saranno devolute al fondo di riserva.

15 – Morte del socio

15.1 In caso di morte del socio, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo. Se gli eredi sono più di uno, essi devono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

Alternativamente, spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 14 del presente Statuto.

16 – Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessazione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato, verso questa, nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e nello stesso termine sono responsabili, verso la società, gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE – QUOTE

Art 17 – Patrimonio sociale

17.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a. dal capitale sociale, che è variabile e formato:
 - da un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale di 51,65 (cinquantuno/65) euro, sottoscritte dai soci cooperatori;
 - dal fondo per lo sviluppo tecnologico ovvero per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale ovvero per il finanziamento di programmi pluriennali di sviluppo, formato da un numero illimitato di quote nominative di valore nominale di 51,65 (cinquantuno/65) euro ognuna, detenute dai soci sovventori;
- b. dalla riserva legale, formata con le quote degli avanzi di gestione e con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c. dall'eventuale sovrapprezzo, formato con le somme versate dai soci ai sensi dei precedenti articoli 10 e 11;
- d. dalle riserve divisibili in favore dei soci sovventori ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto;
- e. da eventuali riserve straordinarie;
- f. da ogni altra costituita dall'assemblea e/o prevista per legge o da altri accantonamenti costituiti a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- g. da qualunque liberalità, lasciti o contributi in conto capitale che pervenga alla Cooperativa da enti pubblici o da privati.

17.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Art. 18 – Le Riserve

18.1 Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato, almeno, una quota non inferiore a quella prevista dalla legge degli utili netti annuali.

18.2 Le riserve, salvo quelle di cui alla lettera c dell'articolo 17 sub. 1 del presente Statuto, sono indivisibili e conseguentemente, non possono essere ripartite fra i soci durante la vita della Cooperativa, né all'atto dello scioglimento.

Art. 19 - Le Quote

19.1 Le quote sono nominative, non possono essere cedute, con effetto verso la società, senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

19.2 Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata, esclusivamente, per l'intera quota detenuta dal socio.

19.3 Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 7 del presente Statuto.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 28 del presente Statuto, oppure proporre opposizione innanzi al tribunale.

19.4 Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della società a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

19.5 Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

19.6 Il numero complessivo di quote possedute da ciascun socio non può superare il limite massimo stabilito dalla legge.

19.7 Le quote sottoscritte dal socio saranno versate con le modalità stabilite dall'organo amministrativo.

TITOLO V

STRUMENTI FINANZIARI – RISTORNI

Art. 20 – Strumenti Finanziari

La Cooperativa non può emettere titoli di debito, nonché strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione.

Art. 21 - Ristorni

21.1 L'assemblea, che approva il bilancio, può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ritorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente Statuto.

21.2 L'assemblea, che approva il bilancio, su proposta dell'organo amministrativo, può deliberare l'erogazione dei ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori.

21.3 Il ristorno, a norma degli articoli 2521 e 2545-sexies del codice civile, è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e quantità degli scambi mutualistici.

Il ristorno dovrà essere ripartito in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo complessivo da distribuire, a titolo di ristorno, è rapportato ai compensi erogati ai soci, la percentuale risultante applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il ristorno individuale.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazione dei compensi;
- aumento gratuito del capitale sociale.

21.4 La ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori, ai sensi degli articoli 21 sub.1, sub.2 e sub.3, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle lettere a) e b) del seguente articolo 23 sub 2 del presente Statuto.

TITOLO VI

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 22 – Esercizio sociale

22.1 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

22.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente.

22.3 Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci, per l'approvazione, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 del codice civile, certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

Art.23 – Destinazione delle eccedenze attive di bilancio.

23.1 Gli utili devono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.

23.2 L'Assemblea, che approva il bilancio, delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 21 e, successivamente sulla destinazione degli utili annui, destinandoli:

- a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- al fondo mutualistico per la promozione e per lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge n° 59 del 31 gennaio 1992, nella misura del 3%;
- ad eventuale aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti e alle condizioni previsti dalla Legge n° 59 del 31 gennaio 1992;
- la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) del precedente articolo 17 sub. 1.

L'Assemblea ha sempre la facoltà di deliberare, fatto salvo quanto indicato nella lettera b), che la totalità degli utili sia destinata a riserva indivisibile alle condizioni di cui all'art. 12 della Legge n° 904 del 16 dicembre 1977.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

Art. 24 – Organi sociali

Sono organi della Cooperativa:

- a. l'assemblea dei soci;
- b. l'organo amministrativo;
- c. l'organo di controllo.

Art. 25 - Assemblea

25.1 – Decisioni dei soci.

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci, che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione.

25.2 – Assemblea.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare.

25.3 Le assemblee sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione dell'organo amministrativo e purché in Italia.

25.4 L'assemblea deve essere convocata, almeno, una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, secondo quanto previsto dall'articolo 22 sub. 3 del presente Statuto.

L'assemblea, inoltre, viene convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritiene opportuno, o venga fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da un numero di soci che rappresentino, almeno, un terzo del capitale sociale.

25.5 L'assemblea:

1. approva il bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
2. nomina e revoca gli amministratori e decide la struttura dell'organo amministrativo;
3. ove si verificassero i presupposti di legge, di cui all'articolo 2543 del codice civile, nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale;
4. determina l'eventuale compenso degli amministratori e dei sindaci;
5. delibera sull'eventuale emanazione di regolamenti interni;
6. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
7. delibera sull'eventuale decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
8. delibera su, eventuali, decisioni da compiere che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
9. delibera sulle modificazioni dello statuto;

10. delibera sulla nomina dei liquidatori e sui criteri di svolgimento della liquidazione;
11. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni, eventualmente richieste, dallo statuto per il compimento di atti dell'organo amministrativo;
12. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

25.6 Qualora l'assemblea dei soci venga convocata per deliberare sul punto 8), 9) e 10), del precedente articolo 25 sub. 5, dovrà essere verbalizzata da notaio.

25.7 L'assemblea viene convocata dall'organo amministrativo con avviso da affiggersi, in modo visibile, nei locali della sede sociale, delle eventuali sedi secondarie, succursali ecc. e pubblicata dove sono in corso dei lavori, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione, devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso suddetto, può essere fissato, anche, il giorno per l'eventuale seconda convocazione, che, però, non può avere luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.

L'organo amministrativo potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita da questo articolo, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

25.8 – Assemblea totalitaria.

In mancanza delle formalità indicate al punto precedente, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale, siano presenti o, almeno, informati della riunione, tutti i componenti dell'organo amministrativo e dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

In questa ipotesi, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo non presenti.

25.9 L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino, almeno, la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione, l'assemblea delibera, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dello scopo e dell'oggetto sociale, sulla trasformazione del tipo, sulla fusione della società o su modificazioni dello statuto, l'assemblea delibera con il voto favore dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

In questi casi, i dissenzienti o assenti hanno il diritto di recedere dalla società: la dichiarazione di recesso deve essere comunicata, con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea, non oltre 10 giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre 20 giorni dalla data della pubblicazione della delibera.

25.10 Le votazioni sono palesi o, su deliberazione dell'assemblea, a scrutinio segreto.

Hanno diritto al voto coloro che risultino iscritti, da almeno tre mesi, nel Libro dei soci.

Per i soci speciali si applica l'articolo 9 sub. 5 e per i soci sovventori l'articolo 8 sub. 2 del presente Statuto.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

25.11 I soci cooperatori non possono farsi rappresentare in assemblea.

25.12 L'assemblea è presieduta dal presidente dell'organo amministrativo ed in caso di sua assenza o di impedimento da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e, quando necessario, due scrutatori scegliendoli, preferibilmente, fra i soci.

25.13 Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario e trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea. Anche l'eventuale verbale redatto dal notaio deve essere trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

Art. 26 – Organo amministrativo

26.1 La Cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

26.2 In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.
L'amministratore unico deve essere scelto, unicamente, tra i soci cooperatori.

26.3 Qualora non vi abbiano provveduto i soci, al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed un vicepresidente, che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

26.4 Gli amministratori non hanno diritto ad un eventuale compenso, salvo diversa deliberazione dell'assemblea; in ogni caso a loro spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.
Spetta all'organo amministrativo, determinare il compenso dovuto ai suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

26.5 Gli amministratori restano in carica per un periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni.
Gli amministratori possono essere rieletti.
Gli amministratori sono sempre revocabili, da parte dell'assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata; all'amministratore revocato non compete alcun diritto al risarcimento del danno.
Gli amministratori che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del consiglio decadono dalla carica.

26.6 La cessazione degli amministratori, per scadenza del periodo determinato dai soci, ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

26.7 L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio di amministrazione. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

26.8 Se, nel corso dell'esercizio, vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori, così nominati, restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori, così nominati, scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a cessare tutti gli amministratori o l'amministratore unico, l'assemblea, per la nomina dell'intero consiglio o dell'amministratore unico, deve essere convocata d'urgenza dagli stessi amministratori cessati, che rimangono in carica fino alla nomina del nuovo consiglio, o, in caso di inadempimento, da ciascun socio.

26.9 Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvi i casi in cui delibera in forma collegiale, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 3 (tre) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

26.10 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo.

26.11 Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, è fatta pervenire a tutti gli amministratori a mezzo di avvisi personali, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

26.12 Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide quando è presente la maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti presenti. In caso contrario la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per delega.

Delle decisioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, il quale deve essere trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo.

26.13 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale.

In sede di nomina possono, tuttavia, essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

All'organo amministrativo spetta, tra l'altro, a titolo esemplificativo:

- a. convocare l'assemblea dei soci;
- b. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- c. redigere i bilanci consuntivi e preventivi, nonché la propria relazione al bilancio consuntivo, che deve indicare, tra l'altro, specificatamente i criteri eseguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuari e per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare

- riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o delle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso, in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies del codice civile. Nella medesima relazione, l'organo amministrativo deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci;
- d. compilare gli eventuali regolamenti interni previsti dallo statuto;
 - e. stipulare atti e contratti di ogni genere inerenti alle attività sociali;
 - f. conferire procure, sia generali sia speciali, ferma la facoltà attribuita al presidente del consiglio di amministrazione;
 - g. assumere, nominare e licenziare il personale della Cooperativa, fissandone le mansioni e la retribuzione;
 - h. deliberare circa l'ammissione, il recesso e la decadenza dei soci;
 - i. dare l'adesione della società ad organi provinciali e nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela e ad organismi consortili o altre società;
 - l. decidere circa i programmi di lavoro e la conseguente occupazione dei soci;
 - m. determinare annualmente l'eventuale tassa di ammissione per i nuovi soci.

26.14 Il consiglio di amministrazione può affidare incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, del codice civile, nonché i poteri in materia di ammissione e di recesso dei soci. Il consiglio di amministrazione deve, inoltre, deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

26.15 Poteri di rappresentanza.

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione e ai consiglieri delegati, se nominati.

Art. 27 – Organo di controllo

27.1 Collegio sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge, di cui all'articolo 2543 del codice civile, la società procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, la quale ne determina il compenso, per l'intero periodo di durata dell'ufficio e designa, altresì, il presidente.

I sindaci restano in carica per tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci, per scadenza del termine, ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci sono rieleleggibili.

27.2 Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

27.3 Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 del codice civile.

27.4 I sindaci possono essere revocati, solo, per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi, su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

27.5 Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo funzionamento.

Il collegio sindacale esercita, anche, il controllo contabile, ai sensi dell'articolo 2403 e successivi del codice civile.

A tal fine, i sindaci possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo, inoltre, la facoltà di chiedere, all'organo amministrativo, notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. I sindaci, inoltre, possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

27.6 Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali, tuttavia, non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità previste dall'articolo 2399 del codice civile.

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

27.7 I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti, nella gestione sociale, per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

27.8 Il collegio deve riunirsi, almeno, ogni novanta giorni.

Il sindaco, che senza giustificato motivo, non partecipa, durante un esercizio sociale, a due riunioni del collegio decade dall'ufficio.

Delle riunioni del collegio deve redigersi un verbale, che deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

27.9 Le riunioni del collegio sindacale possono tenersi, anche, con l'ausilio di mezzi telematici, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio e/o video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, di ricevere trasmettere e visionare documenti, di formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente il proprio pensiero e il proprio voto. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione in cui si deve trovare il presidente.

27.9 I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci e alle adunanze dell'organo amministrativo.

I sindaci che non assistono, senza giustificato motivo, alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive dell'organo amministrativo decadono dall'ufficio.

27.10 In caso di omissione o ingiustificato ritardo dell'organo amministrativo, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge.

Il collegio sindacale può, altresì, previa comunicazione all'organo amministrativo, convocare l'assemblea qualora, nell'espletamento del suo incarico, ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere (art. 2406 del codice civile).

27.11 Il collegio sindacale è nominato sulla base di liste, di almeno due candidati presentate dai soci, nella quali i candidati stessi devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste devono essere depositate, almeno, 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione.

Ciascun socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità. Possono, altresì, presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista i soci sovventori.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla nomina vigente per ricoprire la carica di sindaco.

Ogni socio può votare una sola lista.

All'elezione del collegio sindacale si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un sindaco effettivo e un sindaco supplente;
- b) dalla lista che, tra le restanti, ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un altro sindaco effettivo e l'altro sindaco supplente;
- c) dalla eventuale lista presentata dai soci sovventori è tratto il terzo sindaco effettivo;
- d) in caso di mancanza della lista dei soci sovventori, con le regole del punto a) saranno eletti due sindaci effettivi e uno supplente.

Qualora venga presentata o riceva voti una sola lista, risulteranno eletti sindaci effettivi i primi tre candidati e sindaci supplenti i successivi due.

La presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso in cui non sia presentata o non riceva voti alcuna lista, oppure non vi sono candidati sufficienti, il collegio sindacale e il suo presidente vengono nominati dall'assemblea con le maggioranze di legge.

27.12 Il diritto di voto nell'elezione dell'organo di controllo, fermo restando il quorum costitutivo di cui all'articolo 25 sub.9 del presente statuto, è regolamentato dall'articolo 25 sub.10 del presente statuto.

TITOLO VIII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 28 – Collegio arbitrale

28.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Taranto il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale di Taranto.

28.2 La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

28.3 L'arbitro dovrà decidere entro 30 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via irrituale, secondo diritto.
Resta, fin d'ora, stabilito, irrevocabilmente, che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincolano le parti.

28.4 Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

28.5 Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori e liquidatori, ovvero quelle promosse, nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

28.6 Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo n° 5 del 17 gennaio 2003.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

29.1 L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

29.2 Per meglio disciplinare il funzionamento interno della Cooperativa, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli, successivamente, all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del codice civile, le leggi speciali sulla cooperazione.

Firmati: Biagio Fiorino - Francesco Pizzuti notaio (con
l'impronta del sigillo)